

# BETON CANDEO S.r.l.



**BETON  
CANDEO  
S.r.l.**

www.gruppocandeo.it

Sede Legale:  
**Limena (PD)**  
Via Del Santo, 204

Sede amministrativa:  
**via Pietro Maroncelli, 23**  
**35129 - Padova (PD)**  
Tel/Fax: 049.80.73.844/4.614

**ENTI COINVOLTI:**  
Regione Veneto  
Provincia di Treviso  
Comune di Nervesa della Battaglia

ARPAV- DAP di Treviso  
U.L.S.S. n.8  
Azienda ULSS 8- SPISAL  
Consorzio di Bonifica Piave



Sede legale: Via Fabbrica 3/a 45100 Rovigo  
Unità locale 1: via L. Baruchello, 82 45100 Rovigo  
Unità locale 2: via Zuanna Laita, 14 Roana (Vicenza)  
Tel.: 0425/ 412542  
Fax: 0425/ 419081  
Cell: 347/8669085  
Website: [www.sigeo.info](http://www.sigeo.info)  
E-mail: [geologia@sigeo.info](mailto:geologia@sigeo.info)  
[sicurezza@sigeo.info](mailto:sicurezza@sigeo.info)  
[amministrazione@sigeo.info](mailto:amministrazione@sigeo.info)  
C.F. e P.I. 01236720296

*progetto:*

**VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE  
APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN PROCEDURA ORDINARIA  
AI SENSI DELL'ART. 208 D. Lgs 152/06 DI UN IMPIANTO  
DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI  
A NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)**

*oggetto:*

**Richiesta Integrazioni Prot. 2015/0063696 del 25.06.2015 ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 152/06  
MODIFICA E INTEGRAZIONE ELABORATO N°2 - § 4.8  
"S.I.A. - Studio Impatto Ambientale"**

Elaborato n°

**2.1d**

**S.I.A. - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE \_Rev.01**  
**Capitolo 4 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**  
**§ 4.8 – Controlli di ecocompatibilità e frequenza delle prove**

*IL PROPONENTE*  
Ditta Beton Candeo S.r.l.

BETON CANDEO SRL  
Via del Santo, 204  
35010 LIMENA (PD)  
C.F. e P.I. 01236720296

*IL PROGETTISTA*  
Sigeo SAS

Geotermia - Ambiente - Idraulica  
Geologia - Sicurezza  
Sede Legale: Via Fabbrica 3/a - 45100 (RO)  
Tel. 0425 412542 - Fax 0425 419081  
[www.sigeo.info](http://www.sigeo.info) P. Iva 01236720296

*Dott. Geol. Federico Zambon*

LUGLIO 2015

## **4.8 CONTROLLI DI ECOCOMPATIBILITÀ E FREQUENZA DELLE PROVE**

Il presente documento definisce le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti nell'attività di recupero che si svolgerà presso l'impianto, i controlli di ecocompatibilità e le frequenze delle prove relativamente alle "tipologie" di rifiuti: "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettroniche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto", "rifiuti di rocce da cave autorizzate", "conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo" e "terre e rocce da scavo" e "pietrisco in tolto d'opera".

Gran parte dei rifiuti lavorati nell'impianto in progetto sono della Tipologia 7.1 ( CER [170101], [1700102], [170103], [170107], [170802], [170904] ) provenienti da attività di "costruzione e demolizione", come descritti nel Capitolo 2 nell'Allegato A alla DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012: "Rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione:

- Rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, cui sono attribuiti i CER del capitolo 17.
- Rifiuti diversi, cui sono attribuiti CER diversi dai 17, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione."

Con riferimento all'Allegato A alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014 "Norme tecniche e ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di Prodotti di recupero e di Rifiuti tal quali", per la produzione di MPS nel progetto in esame si considerano:

"- rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione o demolizione, prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell'industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci, allettamenti, etc. (al riguardo si vedano i contenuti della deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2012, n. 1773 "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e L.R. 3/2000 e s.m.i.");"

Per la produzione dei prodotti di recupero, nel progetto in esame, si considerano inoltre:

- rifiuti non pericolosi derivanti da attività di lavorazione di materiale lapideo;
- rifiuti non pericolosi derivante da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo;
- rifiuti non pericolosi derivanti dalla manutenzione delle strutture ferroviarie.

Nella produzione dei "prodotti di recupero" possono essere utilizzati anche materiali naturali provenienti da cave o da altre attività di scavo (quali terre, sabbie, ghiaie, etc.).

Per quanto concerne il processo di recupero di rifiuti provenienti da attività di “costruzione e demolizione”, presso l’impianto in oggetto si ottengono materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, come previsto dall’Allegato A alla DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012.

Secondo il Capitolo §14.1 allegato A alla Dgrv. n. 1773 del 28/08/2012 “Per gli aggregati riciclati prodotti utilizzando rifiuti da C. & D. l’impianto è tenuto a predisporre, per ogni lotto di materiale, la qualificazione dello stesso seguendo le procedure e i metodi previsti dalla Norma UNI EN 13285:2010 “Miscele non legate - Specifiche” Le procedure di attestazione di conformità per tutti gli aggregati che comporranno le miscele dovranno altresì essere conformi al sistema ammesso dai requisiti di sicurezza richiesti dall’opera nella quale verranno utilizzati.

Con riferimento all’allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, le caratteristiche che devono essere rispettate dai prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione sono le seguenti:

- aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile: caratteristiche riportate in allegato C1;
- aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C2;
- aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C3;
- aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: caratteristiche riportate in allegato C4;
- aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.): caratteristiche riportate in allegato C5;
- aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008 “Aggregati per calcestruzzo” per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza  $R_{ck} \leq 15$  MPa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2 “Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 – Requisiti”.

Le caratterizzazioni analitiche devono essere eseguite da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17011.”

Si descrivono di seguito, suddivisi per tipologia, le MPS e i prodotti ottenuti dopo le lavorazioni presso l’impianto di recupero previsto e le verifiche analitiche per l’ecocompatibilità e la frequenza delle prove.

#### **4.8.1 Recupero “Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettroniche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”**

Presso l’impianto si intendono recuperare i rifiuti individuati dai codici CER [170101], [1700102], [170103], [170107], [170802], [170904]. Preventivamente alla lavorazione, per i codici CER [170802], [170107], [170904] trattasi di “codici a specchio”, prima che i rifiuti vengano conferiti presso l’impianto, nell’eventualità che si presentino le condizioni, è necessaria una **determinazione analitica preventiva che ne attesti la non pericolosità** ai sensi della circolare CEE 532/2000, come modificato dalla 2014/955/UE. Infatti l’impianto in oggetto effettua esclusivamente il trattamento di rifiuti non pericolosi. Sul materiale lavorato di questa tipologia, facente parte della categoria di “Materiale non legato” dovrà essere effettuata la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di cessione) secondo la UNI 12457-2 e i valori riscontrati devono essere conformi all’allegato 3 al DM 05/02/1998.

Dal punto di vista fisico/meccanico, per tali “prodotti di recupero” e/o “aggregati riciclati” si fa riferimento alle normative riguardanti i prodotti di recupero e/o aggregati riciclati ottenuti da rifiuti da C&D.

#### **4.8.2 Recupero “Rifiuti di rocce da cave autorizzate”**

Presso l’impianto si intendono recuperare anche rifiuti individuati dai codici CER [010410], [010413] e [010408] costituiti da sfridi di rocce da attività di cava e di materiali lapidei provenienti da attività di lavorazione estrazione delle rocce da cave autorizzate e lavorazione taglio del marmo in attività lapidee. Trattandosi di “codici a specchio”, prima che i rifiuti vengano conferiti presso l’impianto, nell’eventualità che si presentino le condizioni, è necessaria una **determinazione analitica preventiva che ne attesti la non pericolosità** ai sensi della circolare CEE 532/2000, come modificato dalla 2014/955/UE. Infatti l’impianto in oggetto effettua esclusivamente il trattamento di rifiuti non pericolosi. Sul materiale lavorato di questa tipologia dovrà essere effettuata la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di cessione) secondo la Norma UNI 12457-2 e i valori riscontrati devono essere conformi all’allegato 3 al DM 05/02/1998.

In riferimento al DM 5/2/1998 nel punto 7.2.2 “Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri” e al capitolo 4 allegato A alla Dgr n. 1773 del 28 giugno 2012, “gli impianti che gestiscono questa tipologia di rifiuti (C &D), possono inoltre trattare altre tipologie di rifiuti, qualificati come “inerti” che attraverso un idoneo trattamento possono produrre nuove materie prime che possono sostituire materiale da costruzione e demolizione di

origine naturale”, i “prodotti ottenuti” e/o “aggregati riciclati”, dal punto di vista fisico/meccanico dovranno rispondere ai requisiti di riferimento delle normative UNI 13285, UNI 13242.

### 4.8.3 Recupero da “Pietrisco tolto d’opera”

Presso l’impianto si intende recuperare anche rifiuti individuati dal codice **CER [170508]** costituiti da pietrisco tolto d’opera provenienti dalla manutenzione delle strutture ferroviarie. Trattandosi di un “codice a specchio”, prima che i rifiuti vengano conferiti presso l’impianto, nell’eventualità che si presentino le condizioni, è necessaria una **determinazione analitica preventiva che ne attesti la non pericolosità** ai sensi della circolare CEE 532/2000, come modificata dalla 2014/955/UE. Infatti l’impianto in oggetto effettua esclusivamente il trattamento di rifiuti non pericolosi.

In riferimento all’allegato B alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014, le materie prime secondarie, derivanti dall’attività di recupero indicata dal punto “7.11.3 a” (vedi DM 5/2/98), appartengono alla classe dei “conglomerati cementizi”. Sul materiale lavorato di questa tipologia dovrà essere effettuata la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di cessione) secondo la Norma UNI 12457-2 e i valori riscontrati devono essere conformi allegato 3 al DM 05/02/1998.

Dal punto di vista fisico/meccanico, il prodotto di recupero e/o materia prima secondaria dovrà rispondere ai requisiti di riferimento alle seguenti norme:

- 1- Se Utilizzato come Calcestruzzo in opere di Strati superficiali, Anticapillare, Opere e manufatti in calcestruzzo, dovrà essere conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104, DM 14/01/08.
- 2- Se utilizzato come Malta in opere di anticapillare, intonaci e murature, dovrà essere conforme alle norme UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2.
- 3- Se utilizzato come Materiale legato con legante idraulico in opere di Strati di base, Fondazioni, Sottofondi/Sottofondazioni, Rilevati, Recupero ambientale e Antigelo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 14227 parte 1 e 10.

Se il rifiuto lavorato sarà adoperato come “aggregato e/o aggiunta” dovrà rispondere a tali requisiti:

- 1- Nel caso in cui il prodotto di recupero sia conforme alle UNI EN 206-1, UNI 11104, DM 14/01/08, l’aggregato e/o aggiunta dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12620, UNI EN 13055-1, UNI 8520-1, UNI 8520-2, UNI EN 450-1.
- 2- Nel caso in cui il prodotto di recupero sia conforme alle UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2, l’aggregato e/o aggiunta dovrà essere conforme alle norme UNI EN 13139 e UNI EN 13055-1.
- 3- Nel caso in cui il prodotto di recupero sia conforme alla UNI EN 14227 parte 1 e 10, l’aggregato e/o aggiunta dovrà essere conforme alla UNI EN 13242.

I prodotti di recupero derivanti dall'attività di recupero prevista in progetto ( rif.“7.11.3 c” , DM 5/2/1998) dovranno sottostare al rispetto del test di cessione in allegato 3 al DM 5/98. Dal punto di vista fisico/meccanico, per tali “prodotti di recupero” e/o “aggregati riciclati” si fa riferimento alle normative UNI 13285, UNI 13242.

#### **4.8.4 Recupero del “Conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo”**

Presso l'impianto si intendono recuperare anche rifiuti individuati dai codici **CER [170302]** costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo. Trattandosi di un “codice a specchio”, prima che i rifiuti vengano conferiti presso l'impianto, nell'eventualità che si presentino le condizioni, è necessaria una **determinazione analitica preventiva che ne attesti la non pericolosità** ai sensi della circolare CEE 532/2000, come modificato dalla 2014/955/UE. Infatti l'impianto in oggetto effettua esclusivamente il trattamento di rifiuti non pericolosi.

In riferimento allegato B alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014, le materie prime secondarie, derivanti dall'attività di recupero indicata dal punto “7.6.3 c” (vedi DM 5/2/98), appartengono solamente alla classe dei “materiali non legati” (quindi privi di qualsiasi tipologia di legante, sia esso idraulico che bituminoso). Sul materiale lavorato di questa tipologia dovrà essere effettuata la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di cessione) secondo la Norma UNI 12457-2 e i valori riscontrati devono essere conformi allegato 3 al DM 05/02/1998.

Dal punto di vista fisico/meccanico, il prodotto di recupero dovrà rispondere ai requisiti di riferimento alla norma UNI EN 13285 nel caso in cui il suo utilizzo sia destinato a opere inerenti Fondazioni, Sottofondi/Sottofondazioni, Rilevati, Antigelo e/o Recupero Ambientale. Per altre funzioni di utilizzo si farà riferimento alle norme per aggregati/aggiunte.

- Nel caso in cui esso sia utilizzato come “aggregato” e/o “aggiunta” nei prodotti di recupero conformi alla norma UNI EN 13285, l'aggregato dovrà essere conforme alla norma UNI EN 13242.
- Nel caso in cui esso sia utilizzato come “aggregato e/o aggiunta” in prodotti di recupero per Aggregati per miscele bituminose e Trattamenti superficiali, l'aggregato dovrà essere conforme alle norme UNI EN 13043, UNI EN 13055-2, UNI EN 13108-8.
- Nel caso in cui esso sia utilizzato come “aggregato e/o aggiunta” in prodotti di recupero per Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici, l'aggregato dovrà essere conforme alla norma UNI EN 13242.
- Nel caso in cui esso sia utilizzato come “aggregato e/o aggiunta” in prodotti di recupero per Opere di protezione, l'aggregato dovrà essere conforme alle norme UNI EN 13363.

- Nel caso in cui esso sia utilizzato come “aggregato e/o aggiunta” in prodotti di recupero per Massicciate ferroviarie, l’aggregato dovrà essere conforme alle norme UNI EN 13450.

#### 4.8.5 Utilizzo tal quale dei rifiuti ”Terre e rocce da scavo”

##### **Caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo**

Le “terre e rocce da scavo” cui corrisponde il codice **CER [170504]** conferite presso l’impianto, sono individuate dal D.M. 05/02/98 Allegato 1 con la tipologia 7.31bis. Trattandosi di un “codice a specchio”, prima che i rifiuti vengano conferiti presso l’impianto, nell’eventualità che si presentino le condizioni, è necessaria una **determinazione analitica preventiva che ne attesti la non pericolosità** ai sensi della circolare CEE 532/2000, come modificato dalla 2014/955/UE. Infatti l’impianto in oggetto effettua esclusivamente il trattamento di rifiuti non pericolosi.

Ai fini della tutela ambientale, viene effettuata una suddivisione dei rifiuti in due categorie distinte in ragione della loro provenienza ed in ragione dei risultati di **ulteriori analisi chimiche aggiuntive** svolte sui rifiuti di questa tipologia:

- Rifiuti con codice CER [170504] provenienti da siti residenziali e a verde pubblico, con caratteristiche chimiche conformi alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Rifiuti con codice CER [170504] provenienti da siti industriali e produttivi, con caratteristiche chimiche conformi alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tali analisi chimiche, **che sono in capo al produttore**, servono per escludere la presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente riscontrate sull’area nel corso dell’analisi storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate. Per i casi di tipo A (terre e rocce provenienti da siti residenziali e a verde pubblico) devono essere effettuate analisi chimiche almeno sui seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi pesanti (C>12). Per i siti di tipo B (terre e rocce provenienti da siti Industriali e produttivi) devono essere effettuate analisi chimiche almeno sui seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi Pesanti (C>12), PCB, Idrocarburi Policiclici Aromatici. Per entrambe le colonne i limiti dei parametri sono quelli indicati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Tutto il materiale in ingresso dovrà essere accompagnato dalle rispettive analisi chimiche. In accettazione si dovrà verificare il rispetto dei limiti esposti nelle tabelle seguenti, in ragione del sito di provenienza.

		<i>A</i>	<i>B</i>
		<i>Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg-1 espressi come ss)</i>	<i>Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg-1 espressi come ss)</i>
	<b>Composti inorganici</b>		
2	Arsenico	20	50
4	Cadmio	2	15
6	Cromo totale	150	800
7	Cromo VI	2	15
9	Nichel	120	500
10	Piombo	100	1000
11	Rame	120	600
16	Zinco	150	1500
	<b>Aromatici policiclici(1)</b>		
25	Benzo(a)antracene	0.5	10
26	Benzo(a)pirene	0.1	10
27	Benzo(b)fluorantene	0.5	10
28	Benzo(k,)fluorantene	0.5	10
29	Benzo(g, h, i,)terilene	0.1	10
30	Crisene	5	50
31	Dibenzo(a,e)pirene	0.1	10
32	Dibenzo(a,l)pirene	0.1	10
33	Dibenzo(a,i)pirene	0.1	10
34	Dibenzo(a,h)pirene.	0.1	10
35	Dibenzo(a,h)antracene	0.1	10
36	Indenopirene	0.1	5
37	Pirene	5	50
38	Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)	10	100
	<b>Diossine e furani</b>		
93	PCB	0.06	5
	<b>Idrocarburi</b>		
95	Idrocarburi pesanti C superiore a 12	50	750

Qualora le analisi di materiale proveniente da “*Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale*” rispettino i limiti di colonna “B” e non i limiti di colonna “A”, tale materiale verrà sistemato nell’apposita area di messa in riserva per essere smaltito. In ogni caso non potranno essere accettati nell’impianto materiali con valori di analisi che superano i limiti di “Colonna B”.

In riferimento allegato A alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014:

“Per i materiali non legati, siano essi “prodotti di recupero” o “rifiuti tal quali”, deve essere effettuata la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di cessione) secondo la Norma UNI EN 12457-2. I valori riscontrati per i parametri di riferimento devono essere conformi ai limiti previsti nell’Allegato 3 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i..”

Secondo lo schema 2, allegato B alla Dgrv n. 1060 del 24 giugno 2014, il rifiuto tal quale derivante dall'attività di recupero "7.31bis b)" potrà essere adoperato come Recupero Ambientale R10, (deve essere verificato che il contenuto di contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito).

#### 4.8.6 Frequenza delle prove

In riferimento al Capitolo 14 §3 all'allegato A alla Dgr n. 1773 del 28 agosto 2012 la frequenza delle prove per i prodotti ottenuti dall'attività di recupero di rifiuti da C&D viene così definita:

“Stante la variabilità dei prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, per garantirne un costante e ottimale standard di qualità, occorre prevedere prove di caratterizzazione dei materiali per lotti secondo la frequenza e così come definiti nelle note 3 degli allegati alla Circolare del Ministero dell'ambiente 15/7/2005, n. 5205, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive previste dalle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale deve essere calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi.”

Tuttavia nel caso in cui l'impianto di recupero abbia una produzione costante “Il numero dei prelievi e di prove sui prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione potrà essere diminuito, rispetto a quanto indicato al precedente punto 14.3, in funzione della dimostrazione di una costanza di risultati derivante dall'applicazione di un sistema di “Controllo di Produzione di Fabbrica” (FPC – Factory Production Control – conforme ad una delle norme UNI EN 12620, 13242, 13043) e certificato da organismo terzo abilitato, secondo quanto previsto dal D.M. 11/4/2007.”, come indicato nel capitolo 14 §5 all'allegato A alla Dgr n. 1773 del 28 agosto 2012.

Va aggiunto che, in riferimento allegato A alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014, “la frequenza dei controlli in fase esecutiva è stabilita dalla normativa/legislazione applicabile e dalle autorizzazioni degli impianti. Per le miscele legate con legante idraulico, si prescrive in aggiunta che, al fine della verifica della classificazione della miscela in termini di resistenza a compressione o trazione e modulo elastico, venga eseguito almeno un campione ogni 3000 m<sup>3</sup> di produzione di miscela. Il valore del campione deve essere il risultato di almeno tre provini. Se un valore varia più del 20% dalla media, esso deve essere scartato e deve essere assunta come valore del campione la media degli altri valori. Tali valori devono essere verificati mediante prove sulla miscela prelevata all'impianto di produzione o al cantiere di utilizzo.

Si considerano già verificati ai fini dei “controlli in fase esecutiva” delle presenti Norme Tecniche, i materiali che sono oggetto di marcatura CE/DoP e/o prodotti con sistema di controllo del processo di fabbrica FPC (Factory Production Control, certificato o meno a seconda dell'utilizzo) secondo la rispettiva norma e/o legislazione di riferimento applicabile.”

Per le altre tipologie di rifiuti il controllo di ecocompatibilità e la frequenza delle prove verrà eseguita conformemente al Decreto 5/2/98 e al DM 186/06 secondo la tabella seguente:

TIPOLOGIA	CER	ATTIVITA' DI RECUPERO ED ECOCOMPATIBILITA' secondo DM 5/2/98	ECOCOMPATIBILITÀ secondo il progetto proposto		
			MODALITÀ DI PROVA	LIMITI	FREQUENZA
7.1	[170101]	7.1.3.a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5]	test di cessione di cui all' Allegato 3 D.M. 05/02/98 come modificato dal 186/06 e secondo le linee dell'All A alla DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012 per le parti applicabili	il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione di cui al DM 05/02/98 e DM 186/06	Art. 9 D.M. 05/02/98 "il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio attività e successivamente ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali al processo di recupero", secondo la circolare 5205/2005 e secondo l'all. A alla DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012 per le parti applicabili.
	[170102]				
	[170103]				
	[170802]				
	[170107]				
	[170904]				
7.2	[010410]	7.2.3 d) ove necessario frantumazione macinazione, vagliatura eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]	test di cessione di cui all' Allegato 3 D.M. 05/02/98 come modificato dal 186/06	il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione di cui al DM 05/02/98 e DM 186/06	Art. 9 D.M. 05/02/98 "il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio attività e successivamente ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali al processo di recupero"
	[010413]				
	[010408]				
7.6	[170302]	7.6.3 c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]	test di cessione di cui all' Allegato 3 D.M. 05/02/98 come modificato dal 186/06	il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione di cui al DM 05/02/98 e DM 186/06	Art. 9 D.M. 05/02/98 "il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio attività e successivamente ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali al processo di recupero".
7.11	[170508]	7.11.3) Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:  7.11.3 a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi [R5]  7.11.3 c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]	test di cessione di cui all' Allegato 3 D.M. 05/02/98 come modificato dal 186/06	il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione di cui al DM 05/02/98 e DM 186/06	Art. 9 D.M. 05/02/98 "il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio attività e successivamente ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali al processo di recupero".

<p>7.31-bis (terre e rocce da scavo derivanti da aree verdi o residenziali)</p>	<p>[170504]</p>	<p>7.31bis.3 b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di conformità alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. edel Test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in all. 3 al presente) [R10]</p>	<p>Conformità alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e test di cessione di cui all'Allegato 3 D.M. 05/02/98 come modificato dal 186/09</p>	<p>il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione di cui al DM 05/02/98 e DM 186/09e alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 s.m.i.</p>	<p>Art. 9 D.M. 05/02/98 “il test di cessione è effettuato per lotti all’ inizio attività salvo diverse prescrizioni dell’ autorità competente”</p>
<p>7.31-bis (terre e rocce da scavo derivanti da siti industriali, produttivi e commerciali)</p>	<p>[170504]</p>	<p>7.31bis.3 b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test in conformità alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]</p>	<p>Conformità alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e test di cessione di cui all'Allegato 3 D.M. 05/02/98 come modificato dal 186/09</p>	<p>il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione di cui al DM 05/02/98 e DM 186/09e alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 s.m.i.</p>	<p>Art. 9 D.M. 05/02/98 “il test di cessione è effettuato per lotti all’ inizio attività salvo diverse prescrizioni dell’ autorità competente”</p>